



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 02/07/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI ADOZIONE DELLE MISURE INDISPENSABILI A GARANTIRE IL DECORO URBANO, LA QUALITA' E LA FRUIBILITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI, DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo estivo residenti e non solo fruiscono degli spazi aperti di aggregazione soprattutto nelle ore serali, allorquando insistono manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale oppure iniziative private di singoli pubblici esercizi;

Preso atto che cittadini, in forma singola e/o associata, hanno rappresentato che in occasione di eventi simili il sussistere di problematiche inerenti la tutela del decoro urbano, la tranquillità e il riposo dei residenti nelle aree interessate e nelle vie limitrofe;

Considerato che:

- ⇒ l'Amministrazione Comunale sta approfondendo attraverso specifiche politiche pubbliche iniziative a favore dell'ambiente, del decoro, della qualità e fruibilità degli spazi pubblici;
- ⇒ **l'allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia** favorisce gli incontri e la socializzazione nelle aree interessate da manifestazioni e ove sono presenti pubblici esercizi e può causare un abbassamento della normale soglia di attenzione, così da determinare situazioni di potenziale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché possibili danni a persone o all'arredo urbano e a proprietà private attraverso l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro che possono trasformarsi in corpi contundenti, ovvero ferimenti dovuti a eventuali cocci di vetro riversi al suolo;
- ⇒ sussiste il rischio potenziale che la indifferenziata disponibilità di contenitori in vetro (bicchieri e bottiglie) da utilizzare sulle aree pubbliche ove si svolgeranno le manifestazioni possa costituire un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone in caso di produzione di eventi non puntualmente preventivabili in sede di valutazione (possibili episodi di conflittualità e risse tra persone, possibilità di ferimenti accidentali in caso di situazioni di emergenza riconosciute alla necessità di garantire l'immediata evacuazione delle aree pubbliche in ossequio ai Piani di Sicurezza etc.);

Dato atto che il 24 giugno u.s. si è tenuto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la

Sicurezza Pubblica avente tra i punti all'ordine del giorno l'analisi dei fatti e gli interventi da porre in essere a garanzia dei livelli di ordine e sicurezza pubblica sul territorio comunale e acquisiti gli orientamenti

Ritenuto dunque necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, adottare le misure indispensabili a garantire la sicurezza delle persone in occasione delle manifestazioni in parola, garantendo condizioni di serena fruizione degli spettacoli ed intrattenimenti nonché degli spazi pubblici e prevenendo così fenomeni suscettibili di costituire una minaccia all'incolumità pubblica;

Dato atto che il contenuto del presente provvedimento è stato condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 1 luglio 2021 anche con i Sindaci dei comuni capoluogo di mandamento;

INOLTRE,

Ravvisata la necessità di assicurare alle aree del centro storico interessate in misura maggiore dalle manifestazioni pubbliche nonché dalla più massiccia presenza di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, più adeguate condizioni ambientali, prevedendo una limitazione all'attivazione di intrattenimenti musicali sulle aree pubbliche o comunque esterne ai locali;

Ritenuto in proposito di dover disporre che in occasione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Morbegno e che prevede intrattenimenti nelle serate del venerdì dei mesi di luglio e agosto oltre che sabato 3 luglio 2021, sulle aree interessate dalla predetta manifestazione non siano consentiti ulteriori intrattenimenti musicali rispetto a quelli inseriti nel programma della suddetta manifestazione;

Visti:

- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;
- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio,

ORDINA

dal 3 al 31 luglio 2021, nelle giornate di venerdì e sabato, dalle ore 22:00 e sino alle successive 05:00, sono adottate le seguenti misure:

- 1) è vietata su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sia da parte degli esercizi per la vendita al dettaglio, compresi gli esercizi artigianali, sia dai pubblici esercizi. È consentita la vendita delle predette bevande per il consumo diretto presso gli esercizi di vendita e/o somministrazione, comprese le pertinenze esterne ad essi, anche se insistenti su area pubblica, purché, in tale ultimo caso, debitamente concesse dall'autorità comunale. È consentita altresì la vendita per asporto delle bevande alcoliche se contenute in bicchieri di plastica o di carta.
- 1) è vietato a chiunque si trovi su area pubblica detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro. Sono ammesse esclusivamente le bevande in bicchieri di plastica o di carta.
- 2) sulle aree pubbliche gli intrattenimenti musicali, sia con musica dal vivo sia con apparecchi per la diffusione sonora devono cessare entro le ore 23.00.

Ai trasgressori alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni o pene previste da altre disposizioni di leggi e regolamenti vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a)- in caso di violazione dei punti 1) e 3) della presente ordinanza sanzione amministrativa di € 300,00.

b)- in caso di violazione dei punti 2), della presente ordinanza sanzione amministrativa di € 150,00.

Alle violazioni di cui ai precedenti punti consegue la sanzione accessoria della confisca della merce oggetto delle stesse, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981 n. 689.

ORDINA ALTRESÌ

che nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 31 agosto 2021, limitatamente alle serate durante le quali è previsto lo svolgimento della manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Morbegno, lungo le aree interessate dalla manifestazione stessa, non sono consentiti ulteriori intrattenimenti musicali rispetto a quelli inseriti nel programma della suddetta manifestazione.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale e viene trasmessa per l'esecuzione:

a. alla Polizia Locale, anche ai fini dell'adeguata informazione agli operatori interessati

La presente viene comunicata:

a. alla Prefettura di Sondrio

b. alla Questura di Sondrio

c. al Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio

d. all'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi della provincia di Sondrio

e. agli organi della stampa locale

Si avverte che ai sensi dell'articolo 3, 4° c. della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

a) L'amministrazione competente è il Comune di Morbegno;

a) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Corpo di Polizia Locale del Comune di Morbegno ed il suo comandante pro-tempore (tel. [0342-1980054](tel:0342-1980054) polizialocale@cmmorbegno.it);

b) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Corpo di Polizia Locale, con sede in Morbegno, via Ghislanzoni 17, negli orari di ufficio previo appuntamento telefonico.

IL SINDACO

Alberto Gavazzi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO;1;13249394